

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

07/17

DECRETO DIRIGENZIALE N. 388 /DA del 14 LUG. 2023

Oggetto: Contenzioso **LEONARDO MADDALENA c/ CAS. Liquidazione** Sentenza n. 695/2023 del Tribunale di Catania –Sez. Lavoro.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro r.g. 506/2021 tra le parti LEONARDO MADDALENA cod. fisc. LNRMDL58T67C351X C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 695/2023 del 25/5/2023, che si allega, che ha condannato questo Ente al pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione e rimborso spese legali dei vari gradi di giudizio per € 7.192,93 ;

Che trattandosi di importi riferiti a integrazioni stipendiali la somma di € 8.000,00 va sottoposta a tassazione previdenziale e fiscale mentre *“gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali”* come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 14429 del/2017.

Che, al fine di determinare la somma netta sulla quale calcolare gli interessi e/o la rivalutazione monetaria, occorre calcolare, sulla sorte capitale lorda di € 8.000,00 le ritenute previdenziali e assistenziale nella misura del 10,22% pari ad € 818,08 e la ritenuta fiscale IRPEF a tassazione separata con l'aliquota che per la Sig.ra Leonardo Maddalena è del 26,04 % pari ad € 1.870,17 e sulla somma netta di € 5.311,75 riconoscere la maggiore somma tra interessi e rivalutazione, fermo restando che la somma netta effettiva verrà determinata dall'elaborazione dell'apposito cedolino paga;

Che l'importo della rivalutazione pari ad € 2.198,75 è stato elaborato dal 30/6/2004 (data media del periodo maturato) al 31/5/2023 (non si considerano gli interessi pari ad € 1.741,74 in quanto inferiori tra i due valori) oltre a al rimborso delle spese legali statuite in Sentenza per i vari gradi di giudizio per complessivi € 7.192,93;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

- **Prendere atto** della Sentenza n. 695/2023 del Trib. di Catania-Sez. Lavoro, che si allega ;
- **Impegnare** la somma di € 7.192,93 per spese legali sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità, per le spese legali statuite in Sentenza ;
- **Liquidare** la somma lorda di € 8.000,00 con imputazione sul capitolo 11 del redigendo Bilancio d'esercizio 2023/2025 relativo alla spese del personale, quali differenze stipendiali oltre interessi e rivalutazione per € 2.198,75 e quindi per un importo complessivo lordo di € 10.198,75 riconosciute alla Sig.ra Leonardo Maddalena nata a Catania il 27/12/1958 cod. fisc. LNRMDL58T67C351X da sottoporre entrambe al pagamento dei contributi previfdenziale e assistenziali e ad Irpef a tassazione separata che sarà eseguita dall'Uff. Risorse Umane mediante elaborazione del cedolino paga nella prima mensilità utile unitamente all'importo per spese legali di cui sopra per € 7.192,93 ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale per gli adempimenti di competenza sia per la liquidazione delle competenza che delle spese legali come sopra specificate.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.

Ing. Dario Costantino



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Marcella Celesti

Presidente relatore

Dott.ssa Viviana Urso

Consigliere

Dott.ssa Caterina Musumeci

Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n. 506/2021 R.G.** promossa

da

LEONARDO MADDALENA (C.F. LNRMDL58T67C351X), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cimino e dall'avv. Mariafrancesca Calabrini, giusta procura in foglio separato

Ricorrente in riassunzione

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane (P. IVA 01962420830) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Matafù, per procura su foglio separato

Resistente in riassunzione

OGGETTO: inquadramento e differenze retributive.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3262/2009 dell'8.7.2009, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui Leonardo Maddalena – premesso di essere stata assunta in data 5.5.1989 dal Consorzio per l'Autostrada Messina Catania con la



qualifica di Agente Tecnico Esattore; di essere poi transitata nei ruoli del Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito Consorzio), di aver superato una selezione concorsuale interna per accedere alla funzione di operatore Punto Blu e di prestare servizio dall'1.1.2003 presso il Punto Blu di Catania occupandosi della stipula di contratti Telepass; che il Consorzio non aveva proceduto alla collocazione della ricorrente in uno dei venti posti ancora vuoti in pianta organica di operatore Punto Blu con il relativo riconoscimento del livello economico B/1 nè le aveva corrisposto le differenze retributive dovute in ragione della mansioni effettivamente svolte - aveva chiesto che venisse accertato il suo diritto all'inquadramento nella qualifica di Operatore Punto Blu livello B/1 a far data dal mese di gennaio 2003, oltre alla condanna del Consorzio alla corresponsione delle differenze retributive tra il livello C attualmente attribuito e il livello B/1 corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, quantificate nella misura di euro 8.000,00 oltre accessori.

La Corte di Appello di Catania- Sezione Lavoro, con sentenza n. 1262/2015 del 26.11.2015, confermava la sentenza sopra indicata.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2275/2021, depositata il 2.2.2021, rigettava il promo motivo del ricorso proposto da Leonardo Maddalena, mentre accoglieva il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.

In particolare, la Suprema Corte riteneva che la natura di ente pubblico economico del Consorzio non fosse contestabile, essendo stata affermata da giurisprudenza costante (ed al riguardo richiamava Cass. n.10823 del 2015, Corte Cost. n. 226 del 2011 e n.192 del 1992); dunque, rilevava la Corte, il rapporto di lavoro oggetto di controversia faceva capo ad un ente pubblico non economico regionale e andava ricondotto nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001, in relazione al comma 2 dello stesso articolo, che include fra le amministrazioni pubbliche anche tutti gli enti pubblici nazionali, regionali e locali.



La Suprema Corte accoglieva invece il secondo motivo di ricorso, evidenziando che nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, "l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori deve essere operato avuto riguardo all'atto di macro- organizzazione, di portata generale, con il quale l'amministrazione ha adattato alla propria struttura i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva, individuando i posti della pianta organica, dovendo escludersi che a tale compito possa provvedere il giudice, cui è devoluto il sindacato dei soli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (Cass. n.33401 del 2019; v. pure Cass.28451 del 2018 e n. 18191 del 2016)".

Riteneva in conseguenza che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la previsione in pianta organica di una determinata posizione organizzativa, come pure l'effettiva adibizione ad essa della ricorrente, peraltro dopo il superamento di una prova selettiva per l'idoneità allo svolgimento delle relative mansioni.

Richiamava il principio secondo cui l'impiegato pubblico, cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.908 del 1988, n.57 del 1989, n.236 del 1992, n.296 del 1990), che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere; il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art.52, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass.n.19812 del 2016; Cass.n.18808 del 2013), sicchè il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una



fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n.24266 del 2016; Cass n. 38011 del 2018).

Con atto depositato il 30.4.2021 Leonardo Maddalena ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si è costituito chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente; in subordine, il contenimento delle stesse nei limiti del C.C.R.L. dipendenti regione Sicilia.

La causa è stata posta in decisione in data 25.5.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'odierna ricorrente in riassunzione insiste nelle domande di inquadramento nel livello B1 e di condanna del Consorzio al pagamento delle differenze retributive maturate.

Osserva il collegio che, sulla base dei principi indicati dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio, il ricorso è solo parzialmente fondato.

Ed invero, osta all'accoglimento della domanda di inquadramento della ricorrente nel livello superiore richiesto il divieto di cui all'art. 52, comma 5, d. lgs, n.165 del 2001, secondo cui: "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave".

Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, la natura di ente pubblico non economico del Consorzio Autostrade Siciliane non è contestabile, e



da ciò discende l' applicazione anche nell'ipotesi per cui è causa del divieto di inquadramento di cui al richiamato art. 52, comma 5.

2. È invece fondata la domanda della ricorrente relativa alla corresponsione delle differenze retributive.

Invero, è incontestato che la Leonardo, all'esito del superamento di una selezione interna, si è collocata al n.10 della graduatoria degli idonei per accedere alla funzione di Operatore di Punto Blu, in relazione a cui la pianta organica del consorzio resistente (in atti prodotta) prevede venti posti.

È altresì incontestato che la Leonardo svolga le mansioni di Operatore di Punto Blu dal 1° gennaio 2003 presso la sede Punto Blu di Catania.

Atteso che, come sottolineato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, l'impiegato pubblico, in caso di assegnazione a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi consentite dal citato art. 52, secondo comma, d.lgs. n.165 del 2001, ha diritto ai sensi dell'art. 36 Cost. ad una retribuzione proporzionata e sufficiente al lavoro di fatto svolto, spettano alla Leonardo le differenze retributive derivanti dall'aver svolto mansioni di operatore addetto ad un servizio, la cui posizione corrisponde, secondo la pianta organica ed il regolamento interno del Consorzio, al livello B1, superiore al livello C in cui è stata inquadrata la ricorrente al momento dell'assunzione.

Il Consorzio Autostrade Siciliane va in conseguenza condannato a corrispondere a Leonardo Maddalena a tale titolo la somma di euro 8.000,00, pari alle differenze retributive dovute dal gennaio 2003 sino all'introduzione del giudizio di primo (24.11.2005), somma che è stata richiesta nell'originario ricorso introduttivo e che non è stata espressamente contestata dal Consorzio.

Su detta somma spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art.22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

3. Vanno dichiarate inammissibili le eccezioni mosse dal consorzio relativamente al contratto collettivo applicabile, posto che tali eccezioni sono state svolte per la



prima volta nel presente giudizio di rinvio che, come è noto, è un giudizio a struttura chiusa in cui non sono proponibili domande o eccezioni diverse da quelle prese in esame dalla Suprema Corte.

4. Le spese di tutti i gradi, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'esito complessivo e del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Consorzio e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del *decisum*.
5. Va accolta la domanda, avanzata dalla difesa della Leonardo, di restituzione della somma di euro 2.713,92 dalla stessa versata al Consorzio a titolo di spese giudiziali sulla base della sentenza della Corte di appello n.1262 /2015 cassata dalla Suprema Corte, somma che risulta essere stata corrisposta dalla lavoratrice al Consorzio a mezzo trattenute mensili sulle buste paga da gennaio 2018 a settembre 2018 (cfr., documentazione in atti).

P.Q.M.

La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio,
in riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 3262/2009 dell'8.7.2009, condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di Leonardo Maddalena, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 8.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a pagare le spese processuali di tutti i gradi che liquida: - in euro 852,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali per il primo grado; - in euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di appello ; - in euro 939,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di cassazione; - in euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il presente giudizio di rinvio



condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a restituire a Leonardo Maddalena la somma di euro 2.713,92.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 25.5.2023.

Il Presidente relatore

Dott.ssa Marcella Celesti



Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 5.311,00

Data Iniziale: 30/06/2004

Data Finale: 31/05/2023

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2004

Scadenza Rivalutazione: Maggio 2023

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
30/06/2004	30/06/2005	€ 5.395,98	2,50%	365	€ 134,90
30/06/2005	30/06/2006	€ 5.507,51	2,50%	365	€ 137,69
30/06/2006	30/06/2007	€ 5.597,79	2,50%	365	€ 139,94
30/06/2007	31/12/2007	€ 5.804,92	2,50%	184	€ 73,16
01/01/2008	30/06/2008	€ 5.804,92	3,00%	182	€ 86,84
30/06/2008	30/06/2009	€ 5.826,17	3,00%	365	€ 174,79
30/06/2009	31/12/2009	€ 5.905,83	3,00%	184	€ 89,32
01/01/2010	30/06/2010	€ 5.905,83	1,00%	181	€ 29,29
30/06/2010	31/12/2010	€ 6.065,16	1,00%	184	€ 30,58
01/01/2011	30/06/2011	€ 6.065,16	1,50%	181	€ 45,11
30/06/2011	31/12/2011	€ 6.256,36	1,50%	184	€ 47,31
01/01/2012	30/06/2012	€ 6.256,36	2,50%	182	€ 77,99
30/06/2012	30/06/2013	€ 6.336,02	2,50%	365	€ 158,40
30/06/2013	31/12/2013	€ 6.351,96	2,50%	184	€ 80,05
01/01/2014	30/06/2014	€ 6.351,96	1,00%	181	€ 31,50
30/06/2014	31/12/2014	€ 6.346,65	1,00%	184	€ 31,99
01/01/2015	30/06/2015	€ 6.346,65	0,50%	181	€ 15,74
30/06/2015	31/12/2015	€ 6.325,40	0,50%	184	€ 15,94
01/01/2016	30/06/2016	€ 6.325,40	0,20%	182	€ 6,31
30/06/2016	31/12/2016	€ 6.399,76	0,20%	184	€ 6,45
01/01/2017	30/06/2017	€ 6.399,76	0,10%	181	€ 3,17
30/06/2017	31/12/2017	€ 6.474,11	0,10%	184	€ 3,26
01/01/2018	30/06/2018	€ 6.474,11	0,30%	181	€ 9,63
30/06/2018	31/12/2018	€ 6.505,98	0,30%	184	€ 9,84
01/01/2019	30/06/2019	€ 6.505,98	0,80%	181	€ 25,81
30/06/2019	31/12/2019	€ 6.484,73	0,80%	184	€ 26,15
01/01/2020	30/06/2020	€ 6.484,73	0,05%	182	€ 1,62
30/06/2020	31/12/2020	€ 6.575,02	0,05%	184	€ 1,66
01/01/2021	30/06/2021	€ 6.575,02	0,01%	181	€ 0,33
30/06/2021	31/12/2021	€ 7.090,19	0,01%	184	€ 0,36
01/01/2022	30/06/2022	€ 7.090,19	1,25%	181	€ 43,95

30/06/2022	31/12/2022	€ 7.509,75	1,25%	184	€ 47,32
01/01/2023	31/05/2023	€ 7.509,75	5,00%	151	€ 155,34

Indice alla Decorrenza: 123,3

Indice alla Scadenza: 118,6

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,414

Totale Rivalutazione: € 2.198,75

Capitale Rivalutato: € 7.509,75

Totale Colonna Giorni: 6909

Totale Interessi: € 1.741,74

Rivalutazione + Interessi: € 3.940,49

Capitale Rivalutato + Interessi: € 9.251,49

*Si considere il maggior tra i
valori.*

CALCOLO COMPENSI LEONARDO MADDALENA - SENTENZA CORTE APPELLO DI MESSINA N. 695/2023

DECSRIZIONE VOCI	TOTALE DOVUTO	Tratt. Prev.li e ass.li 10,22%	Imponib. IRPEF	Rit. Fisc. Tass. Sep. 26,04%	IMPORTO NETTO	TOTALE da liquidare
Risarcim. Riconosciuto	€ 8.000,00	€ 818,08	€ 7.181,92	€ 1.870,17	€ 5.311,75	5.311,75
Rivalutaz. Monetaria su 5.311,75 dal 30/06/04 (valore medio)al 31/5/2023						2.198,75
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 8.000,00	€ 818,08	€ 7.181,92	€ 1.870,17	€ 5.311,75	€ 7.510,50
emolumenti netti						7.510,50
TOTALE RTIENUTE IRPEF+INPS						2.688,25
TOTALE DA IMPEGNARE						10.198,75



1.018,99
1.150,55
1.158,92
1.150,55

4.479,01
2.713,92
7.192,93